

**REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA**

(emanato con decreto rettorale 13 MAGGIO 2022)

## INDICE

### **Capo I Principi generali**

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e definizioni

### **Capo II Accredimento istituzione e rinnovo**

Art. 2 – Istituzione, accreditamento e rinnovo

Art. 3 – Requisiti per l'accREDITamento

Art. 4 – Corsi di dottorato industriale, apprendistato di alta formazione e corsi di dottorato di interesse nazionale

Art. 5 – Scuole di dottorato

### **Capo III Accesso ai corsi di dottorato di ricerca**

Art. 6 – Requisiti di accesso

Art. 7 – Bando e modalità di ammissione

Art. 8 – Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito

### **CAPO IV Funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca**

Art. 9 – Durata dei corsi

Art. 10 – Organi del corso di dottorato di ricerca

Art. 11 – Piano di formazione del dottorando e catalogo della didattica dottorale

Art. 12 – Raccordo tra corsi di dottorato e le scuole di specializzazione medica

### **Capo V Diritti e doveri dei dottorandi**

Art. 13 - Immatricolazione e iscrizione anni successivi di corso

Art. 14 - Contributi per l'iscrizione e borse di studio

Art. 15 - Diritti e Doveri dei dottorandi

Art. 16 - Attività didattica

Art. 17 - Sospensione e proroga

Art. 18 – Esclusione e rinuncia agli studi

### **Capo VI Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca**

Art. 19 - Tesi di dottorato ed Esame finale

Art. 20 - Commissioni esaminatrici ed espletamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo

Art. 21 - Banca dati e deposito delle tesi di dottorato

### **Capo VII Internazionalizzazione**

Art.22 - Internazionalizzazione

Art.23 - Co-tutela di tesi dottorale

### **Capo VIII Disposizioni finali e transitorie**

Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie

## Capo I Principi Generali

### Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'accREDITamento, l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca dell'Università della Calabria, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del "Regolamento recante modalità di accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accREDITati" emanato con Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.
2. Il Dottorato di Ricerca è un titolo accademico post-lauream di terzo livello che fornisce le competenze necessarie per esercitare presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. La formazione dottorale è coerente con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo in linea con quanto riportato nel D.M. 226/2021, art. 1 comma 2) e comma 3) e contribuisce alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e dello Spazio Europeo della Ricerca.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a. per "Ateneo", l'Università della Calabria;
  - b. per "corso", il corso di dottorato di ricerca;
  - c. per "MUR" il Ministero dell'Università e della Ricerca;
  - d. per "ANVUR" l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

## Capo II AccredITamento Istituzione e Rinnovo

### Art. 2 – Istituzione, accREDITamento e rinnovo

1. I corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo sono istituiti e attivati con decreto rettorale su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su proposta di uno o più dipartimenti.
2. La proposta di istituzione di un corso di dottorato è formulata dal dipartimento che si propone quale sede amministrativa e presentata al Rettore entro la scadenza stabilita annualmente dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali per l'accREDITamento. Entro gli stessi termini, il dipartimento proponente presenta la richiesta annuale di attivazione del nuovo ciclo dei corsi già accREDITati.
3. Il Senato Accademico esprime parere sulle proposte di nuova istituzione e rinnovi di corsi già accREDITati che vengono poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Ateneo può richiedere l'accREDITamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi di dottorato di ricerca ai sensi dell'art.3, co. 2 del D.M. 226/2021.
5. L'attivazione di un corso di dottorato è subordinata all'accREDITamento da parte del MUR, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli standard e le linee guida condivisi a livello europeo.
6. Il sistema di accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accREDITamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità indicate dal regolamento di cui al D.M. 226/2021.
7. L'accREDITamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale.
8. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica svolte dall'ANVUR verificano la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato di cui all'art. 4 del D.M. 226/2021.
9. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta la revoca dell'accREDITamento. In tal caso, l'Ateneo interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato per il quale l'accREDITamento è revocato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

10. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 8, del presente articolo, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, del D.M. 226/2021, per ciascun componente del collegio.

### **Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento**

1. Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.M. 226/2021, ai fini dell'accreditamento dei corsi e delle sedi, sono requisiti necessari:
  - a) il rispetto dei criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere;
  - b) il numero delle borse di dottorato;
  - c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato;
  - d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
  - e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione;
  - f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
  - g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

### **Art. 4 - Corsi di dottorato industriale, apprendistato di alta formazione e corsi di dottorato di interesse nazionale**

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 226/2021, l'Ateneo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
3. L'Ateneo può altresì attivare corsi di dottorato di interesse nazionale, che abbiano i requisiti previsti dall'art. 11 del D.M. 226/2021.

### **Art. 5 – Scuole di dottorato**

1. Conformemente all'art. 6, comma 7 del D.M. n. 226/2021, l'Ateneo può organizzare i Corsi di Dottorato in Scuole di Dottorato, nel rispetto della normativa di Ateneo.

## **Capo III Accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca**

### **Art. 6 - Requisiti di accesso**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.M. 226/2021, per l'ammissione al corso di dottorato è indetta,

almeno una volta all'anno, una selezione pubblica alla quale possono chiedere di partecipare cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero ovvero da coloro che conseguano il titolo di studio, richiesto dal bando di selezione, entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

2. Ai soli fini dell'ammissione alla selezione, l'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione giudicatrice di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. I candidati già in possesso del titolo di dottore di ricerca possono essere ammessi a frequentare, previo superamento della selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo e senza comunque poter usufruire della borsa.

#### **Art. 7 Bando e modalità di ammissione**

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 del D.M. n. 226/2021, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato, sul portale dell'Università, sul sito europeo Euraxess e sul sito del MUR.
2. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, il numero di posti coperti da borsa di dottorato, il numero di eventuali posti senza borsa e/o riservati, le eventuali altre forme di sostegno finanziario.
3. Per partecipare alla selezione, i candidati devono presentare specifica domanda di ammissione secondo le modalità e nei termini stabiliti nel bando.
4. L'ammissione al Corso avviene mediante valutazione di merito effettuata dalla Commissione giudicatrice.
5. Le procedure di ammissione sono definite dal collegio dei docenti, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:
  - a) valutazione titoli e prova orale;
  - b) valutazione titoli, prova scritta e prova orale.E' possibile anche prevedere la presentazione e/o la discussione di un progetto di ricerca.
6. L'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca scientifica si svolge secondo le modalità e nelle date e sedi indicate nel bando.
7. Se il bando riserva una quota di posti a studenti con titolo accademico conseguito all'estero, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, l'Ateneo può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formeranno, in tal caso, una graduatoria separata. I posti e le borse di studio riservate, ma non assegnate al termine delle selezioni e/o immatricolazioni - ove possibile sulla base della tipologia e delle regole del finanziamento - possono essere assegnate ai candidati idonei nella graduatoria generale di ammissione al corso per i posti ordinari.
8. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi e/o progetti di cooperazione interuniversitaria internazionale, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

#### **Art. 8 - Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito**

1. Il Rettore, su proposta dei rispettivi Collegi dei Docenti, nel rispetto, ove possibile dell'equilibrio di genere, nomina con proprio decreto le commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo.
2. Tali Commissioni sono composte da almeno tre membri effettivi e altrettanti membri supplenti, scelti

tra Professori e Ricercatori universitari di ruolo in servizio o emeriti, anche stranieri, del settore o dei settori concorsuali ovvero scientifico disciplinari oggetto del corso.

3. Almeno due dei tre membri devono appartenere alla prima o alla seconda fascia dei professori universitari di ruolo in servizio o emeriti.
4. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con enti pubblici o privati, o che abbiano borse a tematica vincolata finanziate da enti esterni, le Commissioni giudicatrici possono essere integrate con un esperto operante presso ciascuno di tali soggetti che potrà esprimere il proprio giudizio in merito alla selezione dei soli candidati che presentino un progetto di ricerca inerente alla borsa a tematica finanziata dall'ente di appartenenza.
5. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di prima fascia o emerito più anziano in servizio e, a parità, dal più anziano d'età. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo e, a parità, dal più anziano di età. Il Presidente designa il componente che svolgerà le funzioni di Segretario.
6. Qualora un membro effettivo della Commissione giudicatrice presenti dimissioni motivate subentra, senza ulteriore adempimento e in via definitiva, un membro supplente tra quelli designati.
7. I componenti della Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca che cessino dallo status giuridico richiesto per la nomina a Commissario cessano dall'incarico.
8. Non si può far parte della Commissione giudicatrice per l'accesso allo stesso corso di dottorato di ricerca per più di tre cicli consecutivi.
9. A conclusione delle procedure di selezione, la Commissione, sulla base delle votazioni conseguite da ciascun candidato nelle singole prove d'esame, redige una graduatoria unica di merito per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
10. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di utile collocamento in più graduatorie di merito, il candidato deve esercitare l'opzione per un solo corso tra quelli cui risulta ammesso, procedendo alla relativa immatricolazione.
11. Nel caso di posti con borse di studio o di finanziamenti equivalenti a tematica vincolata, la Commissione giudicatrice assegna tali borse in base alle tematiche di ricerca, agli idonei utilmente collocati in graduatoria.
12. Il Rettore provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti della selezione e della graduatoria generale di merito per l'ammissione a ciascun corso di dottorato, fissando i termini di immatricolazione.
13. Gli atti della selezione sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
14. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso o per mancata immatricolazione entro i termini fissati, subentra il primo candidato tra gli idonei secondo l'ordine della graduatoria.
15. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore dopo l'avvio delle attività e comunque entro il primo trimestre del primo anno del corso, il collegio dei docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato tra gli idonei secondo l'ordine della graduatoria, anche tenendo conto delle eventuali tematiche di ricerca.

#### **CAPO IV Funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca**

##### **Art. 9 - Durata dei corsi**

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore ai tre anni.
2. Di norma l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico, sia per il primo anno che per gli anni successivi.

**Art. 10 – Organi del corso di dottorato**

1. Sono organi del corso il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti, costituito nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati all'articolo 4, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.M. 226/2021, ha la responsabilità scientifica, didattica e organizzativa del corso. Svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi nella ricerca scientifica, sovrintende alla progettazione e alla realizzazione delle attività didattiche di pertinenza del corso e adempie a tutti i compiti necessari per garantirne il buon funzionamento e l'elevato profilo scientifico.
3. Fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.M. 226/2021, in caso di nuova istituzione del corso di dottorato, il Collegio dei docenti e il Coordinatore sono designati dal consiglio del dipartimento proponente il corso per ciascun ciclo di dottorato. In caso di rinnovo di corso già accreditato la designazione è deliberata dal dipartimento su proposta del Collegio dei docenti.
4. Limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, partecipa alle riunioni del Collegio una rappresentanza di due studenti iscritti al corso di dottorato.
5. Il Collegio assolve i seguenti compiti:
  - unicamente in sede di rinnovo del corso valuta, verificando il possesso dei requisiti di qualificazione scientifica richiesti dall'art. 4 del D.M. 226/2021, le richieste di adesione al Collegio stesso;
  - individua il Coordinatore in caso di dimissioni o impossibilità di quello in carica a concludere il mandato;
  - definisce i criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato e le modalità di selezione dei candidati;
  - programma le attività didattiche, di ricerca, formative e scientifiche del corso, assegnando ai dottorandi un tema di ricerca, nel rispetto della disciplina di eventuali finanziamenti aggiuntivi pubblici, in virtù dei quali il dottorando usufruisca di borsa di studio su un tema specifico di ricerca;
  - nomina un supervisore per ciascun dottorando e uno o più co-supervisori, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.M. 226/2021. Il Supervisore e il/i Co-supervisore/i avranno il compito di seguire ed orientare il dottorando nell'attività di ricerca ed informano il Collegio su eventuali problemi ed esigenze relativi alla ricerca del dottorando;
  - delibera l'afferenza dei dottorandi ad uno dei dipartimenti dell'Università;
  - approva la relazione annuale sull'andamento del corso presentata dal Coordinatore;
  - approva il piano di ricerca individuale dei dottorandi, sentito il parere del Supervisore e dell'eventuale co-Supervisore;
  - valuta ogni anno l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, ovvero dell'esclusione dal proseguimento del corso previa acquisizione del parere motivato del supervisore;
  - autorizza i dottorandi a svolgere periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero;
  - autorizza i dottorandi ad effettuare attività di tutorato e attività didattica integrativa;
  - delibera sulla concessione della proroga per la presentazione della tesi di dottorato;
  - propone i nominativi dei componenti delle commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e, di concerto col Supervisore, dei valutatori esterni;
  - propone i nominativi dei componenti delle commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in co-tutela di tesi;
  - propone i nominativi dei componenti della commissione di ammissione al corso di dottorato;
  - autorizza il dottorando a svolgere attività retribuite;
  - definisce l'articolazione di particolari percorsi formativi consentiti dagli artt. 7, 10, co. 2, e 11 del D.M. 226/2021;
  - delibera sulle proposte di stipula di convenzioni con enti pubblici e privati su tematiche attinenti le discipline scientifiche del corso;
  - delibera in merito alla stipula di convenzioni e/o protocolli per lo svolgimento di attività formative e

- di ricerca dei dottorandi presso altri enti pubblici o privati;
  - delibera sulla riassegnazione delle borse di studio a seguito di rinuncia da parte di beneficiari, a favore di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali tematiche specifiche della borsa e dell'eventuale giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Giudicatrice;
  - delibera in merito alla compatibilità con la frequenza congiunta di tirocini formativi attivi o, comunque denominati, di corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o, in generale, di percorsi formativi che richiedono una frequenza obbligatoria;
  - delibera, su istanza del dottorando, la proposta di rilascio da parte dell'Università di certificazioni previste da organismi internazionali, qualora ne vengano rispettati i requisiti;
  - approva le richieste dei dottorandi di co-tutele in ingresso e in uscita e le proposte di sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al Dottorato e di convenzioni di co-tutela;
  - propone il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca honoris causa;
  - segnala l'assenza ingiustificata dei dottorandi ai fini della sospensione del pagamento della borsa di dottorato;
  - delibera, acquisito il parere del supervisore, l'esclusione dal corso del dottorando che, al termine di un determinato anno di corso, non consegua una valutazione positiva o non può essere ammesso all'esame finale;
  - delibera in merito alle richieste di sospensione previste;
  - svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
6. La richiesta di partecipazione al Collegio dei Docenti di un corso di dottorato deve essere presentata in fase di accreditamento/rinnovo dall'interessato:
    - a. al dipartimento proponente il corso di dottorato, in caso di corso di nuova istituzione;
    - b. al Collegio dei docenti, in caso di corso già istituito.
  7. L'ammissione di nuove candidature provenienti da docenti dell'Ateneo è subordinata alla delibera del dipartimento di afferenza, nel caso di quelle provenienti da docenti di altri atenei, al nulla osta dell'organo competente dell'ateneo di appartenenza.
  8. Il collegio dei docenti individua al suo interno il coordinatore del dottorato ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.M. 226/2021.
  9. Possono ricoprire la carica di coordinatori soltanto coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
  10. Il Coordinatore non può svolgere la medesima funzione in altro corso di dottorato di ricerca.
  11. Il Coordinatore rimane in carica tre anni e la carica può essere rinnovata una sola volta consecutiva, per un massimo di sei anni. L'incarico decorre dall'inizio dell'anno accademico del nuovo ciclo.
  12. Con la nomina, il Coordinatore assume anche la gestione delle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
  13. Il Coordinatore:
    - a. ha la responsabilità didattica e scientifica del corso, ne sovrintende il funzionamento e ne coordina le attività;
    - b. convoca e presiede il collegio dei docenti e attua le relative deliberazioni;
    - c. predisporre una relazione annuale sull'andamento del corso da sottoporre all'approvazione del collegio dei docenti;
    - d. può nominare, tra i professori appartenenti al collegio, un vice coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il vice coordinatore decade con il Coordinatore.
    - e. adotta i provvedimenti di necessità ed urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del collegio; f. è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e a informare con immediatezza il collegio e i direttori di dipartimento nel caso in cui tali requisiti vengano meno.
  14. In caso di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal decano dei docenti di prima fascia del collegio. L'individuazione del nuovo coordinatore dovrà tenersi entro il termine massimo di

sessanta giorni dalla anticipata cessazione del coordinatore.

15. Nel caso in cui il dottorato venga disattivato il Coordinatore e il Collegio restano in carica fino al completamento dei cicli ancora accesi.
16. Le riunioni del collegio sono convocate dal coordinatore e, in caso di nuova istituzione del corso, dal Direttore del dipartimento. Possono essere svolte anche per via telematica, con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario, designato dal Coordinatore.

#### **Art. 11- Piano di formazione del dottorando e catalogo della didattica dottorale**

1. Il Collegio dei docenti approva per ogni dottorando il piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, assegnando a ciascun dottorando il dipartimento di afferenza e un Supervisore e uno o più co-supervisori.
2. L'Ateneo adotta gradualmente il sistema di assicurazione della qualità di cui all'art. 3 comma 1, lettera g), secondo le indicazioni fornite dall'ANVUR.
3. L'Ateneo predispose un Catalogo della didattica dottorale che comprende gli insegnamenti specialistici dei corsi di dottorato, gli insegnamenti trasversali, seminari scientifici, convegni, summer school, interventi didattici di visiting professors.
4. L'Ateneo definisce gli obblighi formativi dei dottorandi e la corrispondenza CFU-ore per le attività didattiche previste nei corsi di dottorato

#### **Art. 12 Raccordo tra corsi di dottorato e le scuole di specializzazione medica**

1. La frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica con conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo è possibile nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 7 del D.M. 261/2021.

### **Capo V Diritti e Doveri dei Dottorandi**

#### **Art. 13 - Immatricolazione e iscrizione anni successivi di corso**

1. I candidati risultati vincitori devono procedere all'immatricolazione al corso nei termini e secondo le modalità previste nel Decreto Rettorale di approvazione degli atti della selezione.
2. L'iscrizione agli anni successivi si perfeziona, nel rispetto delle scadenze annualmente stabilite dall'Ateneo, con il pagamento dei contributi dovuti per l'anno di riferimento, fatti salvi i casi di sospensione, previa valutazione positiva da parte del Collegio Docenti.

#### **Art. 14 - Contributi per l'iscrizione e borse di studio**

1. L'ammontare dei contributi a carico dei dottorandi tenuto conto di quanto previsto dalla normativa del diritto allo studio è indicato nel bando di selezione.
2. Le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario sono assegnate, con decreto rettoriale, secondo l'ordine definito nelle graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici per l'ammissione al dottorato.
3. Le borse con tema di ricerca vincolato possono essere attribuite esclusivamente ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano ottenuto il punteggio migliore e una valutazione positiva, da parte della Commissione giudicatrice, riguardo all'adeguatezza del curriculum e/o del progetto di ricerca ai fini dello svolgimento del tema della borsa.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti. Il superamento della verifica è necessario anche ai fini del mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo.

5. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. L'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata normale del corso. In caso di borsa di studio finanziata da ente esterno, essa sarà erogata all'assegnatario subordinatamente all'effettivo incasso da parte dell'Università delle relative somme. La borsa di studio decorre dall'inizio del corso o, in caso di inizio differito della frequenza, dall'effettivo inizio della stessa.
6. L'importo della borsa è incrementato nella misura del 50 per cento per periodi di soggiorno all'estero presso università o istituti di ricerca preventivamente autorizzati dal Collegio docenti, e comprovati da un'attestazione dell'Istituzione ospitante, non inferiori a 30 giorni consecutivi e complessivamente non superiori a 12 mesi, estensibile fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con università estere e per quelli attivati in forma associata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. n. 226/2021. Il dottorando è tenuto a certificare l'effettiva permanenza all'estero pena restituzione di quanto percepito. La maggiorazione non può essere percepita per i soggiorni trascorsi nel paese di provenienza o nel paese di residenza dei dottorandi.
7. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi INPS a gestione separata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia previdenziale, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
8. Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo, compatibile con la borsa di studio, è fissato dagli organi accademici ed è indicato nel bando di selezione; non può essere, in ogni caso, superiore all'importo della borsa medesima. I vincitori delle borse di studio si impegnano, all'atto di accettazione della borsa medesima, a non oltrepassare, per ciascun anno di godimento di tale beneficio, il suddetto limite di reddito, alla cui determinazione concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura compresi quelli di natura occasionale. Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all'anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio. Il superamento del limite reddituale comporta la perdita del diritto alla borsa e l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno in cui si è verificato.
9. Nel caso in cui il bando preveda posti senza borsa, in caso di rinuncia alla borsa per sopravvenuti motivi lavorativi e previa delibera del Collegio Docenti, il dottorando può optare per il completamento del percorso di dottorato, nel rispetto del 75% dei posti totali con borsa se al primo anno e senza limitazioni se agli anni successivi.
10. La borsa di studio è revocata, inoltre, nel caso di mancata effettuazione del periodo all'estero obbligatorio di almeno 90 giorni, previsto dall'articolo 15, comma 2. La revoca determina l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituzione totale o parziale delle somme ricevute.
11. Chi ha usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio per un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.
12. La borsa di dottorato non può essere cumulata con assegni di ricerca o altre borse, a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o ricerca del dottorando.
13. A ciascun dottorando è assicurato un budget, finalizzato a sostenere l'attività di ricerca in Italia e all'estero e le spese pertinenti al percorso formativo, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di dottorato, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei Dipartimenti di afferenza dei dottorandi per le borse finanziate dall'Ateneo o con le risorse provenienti da enti esterni per le borse aggiuntive, che ne curano altresì la gestione.
14. Nel caso di mancato rinnovo della borsa, o di rinuncia da parte del beneficiario, il dottorando è tenuto alla restituzione dei ratei già percepiti relativi all'anno di riferimento del provvedimento ovvero secondo le modalità previste nei programmi degli Enti finanziatori, compresa l'eventuale maggiorazione per soggiorni all'estero. Gli importi non utilizzati restano nella disponibilità del bilancio di Ateneo per gli stessi fini salvo diverso accordo con gli enti finanziatori, per le risorse dagli stessi stanziare.

15. Ferma restando la verifica relativa al completamento del programma di attività previsto per ciascun anno, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

#### **Art. 15 Diritti e doveri dei dottorandi**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del D.M. n. 226/2021. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduità i corsi di dottorato, di svolgere tutte le attività di studio e di ricerca nelle strutture a ciò destinate e secondo le modalità fissate dal Collegio docenti, di presentare al Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione orale o scritta sull'attività e le ricerche svolte e di attenersi a quant'altro stabilito dal Collegio stesso.
2. Tutti i dottorandi hanno l'obbligo di svolgere un periodo di studio e ricerca all'estero pari ad almeno 90 giorni anche non consecutivi. Tale periodo deve essere preventivamente autorizzato dal Collegio dei docenti.
3. Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
4. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. L'ammissione dei dipendenti pubblici a un corso di dottorato è disciplinata dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
6. L'Ateneo, laddove sia sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca, assicura i dottorandi relativamente alla copertura di tutti i rischi connessi con le loro attività nell'ambito del dottorato in sede e fuori sede.
7. Ai dottorandi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di interventi per il diritto allo studio.
8. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007.
9. I dottorandi sospesi mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
10. I dottorandi sono tenuti ad osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché gli specifici regolamenti di Ateneo ed è altresì tenuto alla riservatezza in relazione a informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.
11. I dottorandi sono tenuti a portare a termine il programma formativo e di ricerca concordato con il supervisore e con il/i co-supervisore/i e approvato dal collegio dei docenti.
12. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia di proprietà industriale. I dottorandi sono tenuti a conoscere e rispettare quanto previsto da detto regolamento.
13. Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a cliniche universitarie, o che debbono comunque svolgere attività assistenziale, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 25, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale attività viene svolta senza oneri per il bilancio dell'ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.
14. L'Ateneo garantisce alle dottorande e ai dottorandi in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, in cui i

rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona. Per l'attivazione e la gestione della carriera alias si rimanda alle modalità indicate nell'apposito regolamento di Ateneo.

#### **Art. 16 Attività didattica**

1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e sentito il Supervisore, e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Tali attività possono essere remunerate tramite gli assegni attribuiti ai sensi della legge 11 Luglio 2003, n. 170 di conversione del D.L. 9 maggio 2003 n. 105.
2. Le ore di attività didattica integrativa sono menzionate nella relazione annuale sulle attività dei dottorandi.
3. La collaborazione didattica, individuata ai sensi dei commi precedenti, è facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

#### **Art. 17 Sospensione e proroga**

1. Fatta salva l'ipotesi del congedo obbligatorio di maternità o di altre ipotesi espressamente previste dalla legge, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta documentata del dottorando, una sospensione del corso per le seguenti comprovate ragioni, incompatibili con l'impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto:
  - a) gravi motivi di salute;
  - b) servizio militare obbligatorio (qualora previsto nel Paese di origine del candidato);
  - c) periodo di prova presso enti pubblici.
2. Non è possibile usufruire della sospensione per frazioni di mese.
3. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con le scadenze di valutazione intermedie, concedendo il passaggio agli anni successivi con riserva fino al completo recupero del periodo di sospensione ed al completamento della durata legale del corso.
4. Cessata la causa dell'assenza, il dottorando dovrà recuperare i mesi di sospensione delle attività di studio e ricerca e se titolare di borsa beneficerà delle mensilità non corrisposte durante il periodo di sospensione.
5. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del singolo dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
6. Una proroga della durata del corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, deliberata dal Collegio dei docenti, per motivate esigenze scientifiche e approvata dal Consiglio Dipartimento di afferenza del dottorando. Tale proroga prevede la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio del Dipartimento di afferenza del dottorando.
7. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 1, 5 e 6 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

#### **Art. 18 – Esclusione e rinuncia agli studi**

1. È prevista, con decisione motivata dal Collegio dei docenti, l'esclusione del dottorando dal Corso in caso di:
  - a. giudizio negativo sull'attività svolta da parte del Collegio dei docenti, sentito il supervisore, in qualsiasi momento del percorso dottorale;
  - b. assenza prolungata e non giustificata ai corsi;

- c. mancato superamento delle eventuali verifiche intermedie;
- d. mancato superamento delle verifiche previste di fine anno.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 è fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei già percepiti, relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento ovvero secondo le disposizioni dell'Ente Finanziatore.
- 3. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi.

## **Capo VI Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca**

### **Art. 19 - Tesi di dottorato ed Esame finale**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore che ne certifica il conseguimento con il rilascio della pergamena.
3. Le attività formative svolte in una o più sedi dai dottorandi sono certificate da un documento allegato alla pergamena (diploma supplement).
4. Gli adempimenti per i coordinatori e i dottorandi relativi al procedimento per il conseguimento del titolo sono stabiliti periodicamente dall'Ateneo.
5. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
6. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, di cui almeno uno docente universitario, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione. I valutatori non possono appartenere all'Ateneo, al Collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati e/o consorziati, agli enti finanziatori dell'eventuale borsa di studio e non devono essere coautori di pubblicazioni congiunte con l'autore della tesi. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei docenti, su proposta del supervisore e dei co-supervisori del dottorando interessato. Tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
7. I valutatori, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione. Il differimento della discussione di un periodo non superiore a 6 mesi non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico per l'Ateneo e né ulteriore titolo alla borsa di studio, che ha comunque termine con la conclusione del ciclo di dottorato.
8. Acquisito il parere definitivo dei valutatori, il Collegio dei docenti provvede all'ammissione dei dottorandi, all'esame finale inviando al Rettore copia dei verbali corredatai dai giudizi formulati dai valutatori.

### **Art. 20 Commissioni esaminatrici ed espletamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo**

1. La nomina della Commissione giudicatrice dell'esame finale di Dottorato è disposta con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La Commissione giudicatrice dell'esame finale è composta da almeno tre membri, secondo i seguenti criteri:
  - a. per almeno due terzi da componenti non appartenenti alla sede amministrativa del corso;

b. per non più di un terzo da componenti appartenenti alle istituzioni coinvolte nell'attivazione del dottorato di riferimento;

c. per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Nel rispetto dei suddetti criteri, il Collegio dei Docenti deve designare, oltre ai membri effettivi, un numero congruo di membri supplenti.

I valutatori e i Supervisor/co-supervisor non possono di norma essere nominati componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale di dottorato.

2. Presidente della Commissione è il professore di prima fascia in servizio con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Il Presidente designa il componente che svolgerà le funzioni di Segretario. Le eventuali dimissioni dei componenti comportano il subentro automatico dei membri supplenti, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.
3. I lavori delle commissioni devono concludersi obbligatoriamente nei 60 giorni successivi alla notifica della nomina. Il coordinatore di ciascun corso indice la riunione preliminare della commissione, che potrà avvenire anche in via telematica, entro e non oltre una settimana dalla nomina, per visionare le tesi e i giudizi dei valutatori e fissare data, ora e luogo in cui si svolgeranno gli esami finali. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
4. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi ambiti disciplinari e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La valutazione avviene attraverso l'esame del giudizio analitico dei valutatori di cui all'art. 19 del presente Regolamento, della relazione del Collegio dei docenti sull'attività complessiva svolta dai candidati, della tesi finale scritta, con particolare riferimento ai suoi contenuti originali, e dell'esposizione della stessa.
5. Il candidato è tenuto a svolgere l'esame in presenza, salvo quanto previsto da diversa disposizione interna di Ateneo. Alcuni componenti della Commissione possono partecipare da remoto.
6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.
8. Al termine dei lavori, la Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca redige apposito verbale, comprensivo dei giudizi circostanziati sulla preparazione di ogni candidato e sulle tesi presentate. Copia del suddetto verbale dovrà essere consegnato al Rettore per l'approvazione degli atti e i successivi adempimenti.
9. All'esito dell'esame la Commissione rilascia un attestato dell'avvenuto superamento dell'esame finale.
10. Le sedute degli esami finali sono pubbliche e deve essere assicurata la pubblicità degli atti relativi.
11. Le date fissate per l'esame finale non possono essere disattese. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato solo nel caso di malattia o di forza maggiore, previa presentazione di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza. Il dottorando potrà sostenere l'esame in altra data. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
12. Il candidato che non sostenga l'esame finale entro un anno dalla consegna della tesi si considera di norma decaduto.

#### **Art. 21 Banca dati e deposito delle tesi di dottorato**

1. Ai sensi dell'art.14 del D.M. 226/2021, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Ateneo deposita copia della tesi, in formato elettronico, nell'Anagrafe delle Università, in una

specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.

2. L'Ateneo, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. L'Ateneo cura, altresì, il deposito della tesi presso l'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.

## Capo VII Internazionalizzazione

### Art. 22 – Internazionalizzazione

1. In accordo con i principi per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e dello Spazio Europeo della Ricerca, l'Ateneo promuove l'internazionalizzazione e favorisce lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito dei Dottorati di Ricerca.
2. L'Ateneo incentiva la partecipazione a programmi europei e stipula, con università e/o enti esteri accordi che definiscano le modalità di cooperazione, di mobilità e che prevedano il rilascio del titolo doppio/multiplo/congiunto.
3. Per ottenere l'European Ph.D. Label (certificazione aggiuntiva di "dottorato europeo", elaborato dalla Confederazione della Conferenza dei Rettori europea) devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
  - a) la discussione della tesi finale deve essere preceduta dalla presentazione di due correlazioni, sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da università europee non italiane diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi che possono anche coincidere con i valutatori;
  - b) almeno un membro della commissione di esame dovrà appartenere ad una istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato;
  - c) parte della discussione della tesi dovrà avvenire in una lingua ufficiale europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
  - d) parte della ricerca presentata nella tesi dovrà essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso dall'Italia e da quello del candidato.
4. L'Ateneo può rilasciare, su richiesta dei dottorandi interessati l'etichetta di "International Doctor" a condizione che siano pienamente rispettati i seguenti quattro criteri:
  - a. la ricerca presentata nella tesi deve essere eseguita in parte durante un soggiorno di almeno tre mesi (90 giorni) in un paese extraeuropeo;
  - b. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi dei Valutatori, nominati dal Collegio dei Docenti nel rispetto di quanto riportato al precedente articolo 19 e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi extraeuropei; le relazioni dei Valutatori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato.
  - c. almeno un membro della commissione giudicatrice, nominato nel rispetto di quanto indicato all'articolo 20 del presente Regolamento, deve appartenere a un paese extraeuropeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa.
  - d. La discussione deve avvenire in lingua straniera diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa.
5. I dottorandi che intendano richiedere il rilascio delle certificazioni aggiuntive di cui al comma 3 e 4 devono farne espressa richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione all'esame finale. Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale del Collegio Docenti in cui viene sancita l'ammissione all'esame finale del dottorando interessato. La certificazione verrà rilasciata soltanto nel caso in cui tutti i requisiti sopra riportati siano pienamente soddisfatti.
6. Ai dottorandi di altro ateneo (italiano o straniero) che trascorrono un periodo di ricerca superiore al mese presso un dipartimento dell'Università della Calabria, non ricompresi in specifici accordi, su

richiesta di un docente dell'Ateneo, referente scientifico, sarà assegnata la qualifica di visiting Ph.D. I visiting Ph.D. non sono iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università e non conseguono il titolo di dottore di ricerca dell'Ateneo. Ai medesimi è consentito l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall'Ateneo.

#### **Art. 23 Co-tutela di tesi dottorale**

1. L'Ateneo stipula convenzioni con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nella elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'università parte dell'accordo, con il ruolo di supervisori dell'attività di ricerca e del lavoro di tesi del dottorando presso i due Atenei firmatari dell'accordo.
2. Ogni convenzione di cotutela presuppone l'esistenza di accordi quadro internazionali.
3. Nel caso in cui la convenzione di co tutela venga sottoscritta con un'università avente sede in Spagna, Francia, Svizzera Germania, la normativa di riferimento è quella relativa agli accordi CRUI. Negli altri casi, la convenzione di co-tutela deve essere preceduta dalla stipula di un accordo quadro con l'università partner.
4. Gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca dell'Università della Calabria quale prima sede possono richiedere l'attivazione di co-tutela di tesi di norma entro il primo anno di corso e comunque entro e non oltre il secondo anno. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela.
5. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:
  - a) il dottorando che abbia assolto agli oneri di iscrizione presso l'università di appartenenza è considerato regolarmente iscritto presso entrambe le università parti dell'accordo;
  - b) l'università-partner mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
  - c) l'università-partner fornisce al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
  - d) il dottorando che si avvale del programma di co-tutela effettua i propri lavori sotto la responsabilità di un relatore di tesi in ciascuna delle università-partner;
  - e) il dottorando svolge la propria attività di studio e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti e comunque per un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi nell'arco dei tre anni del dottorato nell'ateneo straniero;
  - f) l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sarà unico, si svolgerà in una delle due università e consiste nella discussione di una tesi davanti a una Commissione esaminatrice che si compone di rappresentanti scientifici dei due Paesi designati, in numero equivalente, dalle università-partner;
  - g) con il superamento dell'esame finale, il dottorando consegue il titolo di dottore di ricerca in co-tutela di tesi, riconosciuto da entrambe le istituzioni;
  - h) Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di.....";
  - i) la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni saranno oggetto di specificazione in fase di stipula della Convenzione.
6. La convenzione stabilisce inoltre gli oneri finanziari connessi alla mobilità del dottorando a carico di ciascuna sede.

### **Capo VIII Disposizioni Finali e Transitorie**

#### **Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i cicli attivi alla data del Decreto di

emanazione.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sulla pagina web di Ateneo dedicata ai Regolamenti. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni vigenti.